

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 16

Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attivita' di interesse generale secondo i principi di sussidiarieta' e semplificazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attivita' d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarieta' orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarieta' e semplificazione e' prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificita', ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunita'.

2. Sono considerate attivita' d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi sociali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilita' alla generalita' dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalita' per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilita' sociale, la compartecipazione.

4. Le attivita' di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

Art. 2.

Soggetti della sussidiarieta' orizzontale

1. Le attivita' di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.

2. I soggetti singoli od organizzati di cui all'Art. 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attivita' autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalita' di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'Art. 3. La giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del Bollettino ufficiale Regione Umbria.

Art. 3. Interventi regionali

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attivita' d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'Art. 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale:

a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni;
b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarieta' orizzontale.

2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'Art. 1 da parte di province, comuni e altri enti locali, singoli o associati e autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.

3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del documento annuale di programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 4. Criteri e modalita'

1. I soggetti di cui all'Art. 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attivita' di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.

2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di piu' soggetti, singoli e/o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con piu' efficacia gli interventi medesimi.

3. I progetti devono indicare:

a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;

b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attivita';

c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attivita';

d) i livelli di qualita' dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;

e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicita', efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attivita' amministrativa.

4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'Art. 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e consistenza dell'attivita' d'interesse generale;

b) idoneita' del soggetto allo svolgimento dell'attivita' proposta;

c) qualita' del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicita' ed efficienza degli stessi;

d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;

e) benefici riflessi sull'attivita' amministrativa;

f) sostenibilita' ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Art. 5.
Sistemi di monitoraggio

1. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'Art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'Art. 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2006

LORENZETTI